

## **NUOVE DISPOSIZIONI CONGEDI IN MATERIA DI MATERNITÀ, PATERNITÀ, CONGEDI PARENTALI**

L'Inps ha comunicato con un messaggio, a cui seguirà una circolare definitiva, le prime novità in materia di maternità, paternità e congedo parentale, ai sensi del Decreto Legislativo 105/2022, a fronte dell'entrata in vigore dello stesso prevista per il 13 agosto 2022.

### **CONGEDO DI PATERNITÀ OBBLIGATORIO**

**Il padre lavoratore dipendente si astiene dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi** (non frazionabili a ore e fruibili anche in via non continuativa), nell'arco temporale che va dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi. Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario.

I giorni di congedo sono fruibili dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice. Il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo obbligatorio, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall'utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze. Per i giorni di congedo di paternità obbligatorio è riconosciuta un'indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione.

**Pertanto, il nuovo congedo di paternità obbligatorio: può essere fruito a partire dai 2 mesi prima della data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita del figlio (non più solamente entro i 5 mesi successivi alla nascita); è raddoppiato a 20 giorni, in caso di parto plurimo.**

### **CONGEDO PARENTALE**

#### **Congedo parentale per genitori lavoratori dipendenti**

Per i periodi di congedo, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per **tre mesi**, non trasferibili, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di **tre mesi**, per i quali spetta un'indennità **pari al 30 per cento** della retribuzione.

Alla luce della nuova normativa, i periodi indennizzabili di congedo parentale sono i seguenti:

- **alla madre**, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all'altro genitore;
- **al padre**, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all'altro genitore;
- **entrambi i genitori** hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi).

Restano, invece, immutati i limiti massimi individuali e di entrambi i genitori previsti dall'articolo 32 del T.U. - Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ovvero:

- **la madre** può fruire di massimo **6 mesi** di congedo parentale per ogni figlio entro i primi

- dodici anni di vita o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
- **il padre** può fruire di massimo **6 mesi** (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
- **entrambi i genitori** possono fruire complessivamente massimo di **10 mesi** di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.
- **Al genitore solo**, sono riconosciuti 11 mesi (e non più 10 mesi) continuativi o frazionati di congedo parentale, di cui 9 mesi (e non più 6 mesi) sono indennizzabili al 30 per cento della retribuzione. La novella normativa precisa che per genitore solo deve intendersi anche il genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell'articolo 337-quater del codice civile, l'affidamento esclusivo del figlio.

Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi indennizzabili per entrambi i genitori o per il genitore solo, è dovuta, fino al dodicesimo anno (e non più fino all'ottavo anno) di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

**N.B In attesa dei necessari aggiornamenti informatici, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 105/2022, ossia dal 13 agosto 2022, è comunque possibile fruire dei congedi di cui al presente messaggio come modificati dalla novella normativa, con richiesta al proprio datore di lavoro o al proprio committente, regolarizzando successivamente la fruizione mediante presentazione della domanda telematica all'INPS. Il rilascio delle implementazioni informatiche delle attuali procedure sarà tempestivamente reso noto con successiva comunicazione.**

Sono previste modifiche anche per coloro che sono lavoratrici/ri autonomi o che sono iscritti nella cosiddetta "Gestione separata".

**Per ogni informazione le lavoratrici e i lavoratori devono rivolgersi alle delegate e ai delegati della Cgil, oppure alle sedi Cgil presenti sul territorio.**

Brescia, 22 agosto 2022

**CGIL**



CAMERA  
DEL LAVORO  
DI BRESCIA

[www.cgil.brescia.it](http://www.cgil.brescia.it)

